



CITTA' DI POLICORO

- PROVINCIA DI MATERA -

C.A.P. 75025 TEL. 0835/9019 111 - FAX 0835/972114 - P. IVA: 0011210779

www.policoro.gov.it - posta@policoro.gov.it



-COPIA-

Estratto - Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 18/03/2016

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, APPROVATO CON D. C.C. N. 25/2012.-

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 18,10 nei locali dell'aula Consiliare della Casa Comunale sita in Piazza A. Moro n. 1, si è riunito il **Consiglio Comunale** in seduta ordinaria di prima convocazione.

PRESIEDE la seduta il **PRESIDENTE DEL C.C. Dr. Giovanni Lippo** .
Consiglieri assegnati n.17 – in carica n.17 –

CONSIGLIERI IN CARICA

Consiglieri	Presenti
LEONE Rocco Luigi	Si
LIPPO Giovanni	Si
LAURIA Antonio	Si
MODARELLI Gianluca	Si
SANASI Daniele Luigi	Si
FERRARA Giuseppe	Si
SOLLAZZO Donatello	Si
MONTANO Giuseppe Maurizio	Si
PINCA GORGONI Marco	No
CANTASANO Antonio	No
PORSIA Angelo	Si
MARRESE Gianluca	Si
MONTESANO Fabiano	Si
FORTUNATO Francesco Antonio	Si
CARRERA Rocco	No
VETERE Carmine	No
DI PIERRI Gianni	Si

Assistono gli Assessori comunali: BIANCO Enrico, BIANCO Domenico, SCARCIA Massimiliano, ALBANESE Stefania, PADULA Massimiliano

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Carmela Fiorenzano** .

Nominati Scrutatori i Consiglieri Comunali: PORSIA Angelo, MONTANO Giuseppe Maurizio, FORTUNATO Francesco Antonio .

- OMISSIS -

Illustra l'argomento l'Assessore delegato in materia di attività produttive, geom. Domenico Bianco.

Come risultante dal resoconto fono registrato e trascritto della presente seduta consiliare, nel corso della trattazione del presente argomento sono stati proposti due emendamenti, il 1° all'art. 41 bis, da parte dei Consiglieri G.M. Montano e D.L. Sanasi ed il 2° all'art. 7, da parte dei Consiglieri G. Ferrara, G.M. Montano e D. L. Sanasi. Pertanto, il Presidente del Consiglio, così come richiesto dal Consigliere Montano, alle ore 18,40 sospende i lavori.

Gli stessi riprendono alle ore 18,45 ed all'appello, eseguito dal Segretario Generale, risultano n. 11 consiglieri presenti e n. 6 assenti (M. Pinca Gorgoni, A. Cantasano, G. Marrese, F. Montesano, R. Carrera e C. Vetere).

Successivamente all'appello, rientrano in aula i Consiglieri F. Montesano e G. Marrese. Presenti n. 13.

In seguito, il Presidente pone ai voti, separatamente, gli emendamenti, come da allegati documenti, ottenendo il seguente risultato:

1° emendamento all'art. 41 bis:

Consiglieri assegnati n. 17; Consiglieri in carica n. 17; Consiglieri presenti n. 13; Consiglieri assenti n. 4 (M. Pinca Gorgoni, A. Cantasano, R. Carrera e C. Vetere); Consiglieri votanti n. 9;

N. 9 voti favorevoli; n. 4 astenuti (G. Marrese, F. Montesano, F.A. Fortunato e G. Di Pierri) e nessuno contrario;

2° emendamento all'art. 7:

Consiglieri assegnati n. 17; Consiglieri in carica n. 17; Consiglieri presenti n. 13; Consiglieri assenti n. 4 (M. Pinca Gorgoni, A. Cantasano, R. Carrera e C. Vetere); Consiglieri votanti n. 12;

N. 12 voti favorevoli; n. 1 astenuto (G. Di Pierri) e nessuno contrario;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- questo Ente è dotato di Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n.25 del 27 novembre 2012;
- a distanza di alcuni anni si rende necessario apportare mirate modifiche alla pianificazione commerciale *de qua*, dovute alle seguenti esigenze:
 - ✓ armonizzare le rassegne mercatali con la normale fruizione delle aree pubbliche ove risultano allocate,
 - ✓ adeguare l'offerta di merci alla potenziale domanda dei consumatori nell'intento di valorizzare le produzioni degli agricoltori,
 - ✓ sopravvenute priorità di pubblico interesse che hanno reso incompatibile lo svolgimento di parte del mercato mensile in determinati giorni della settimana, a causa della prossima apertura del nuovo distretto A.S.L. in via Moncensio,
 - ✓ istituire definitivamente i festeggiamenti rionali in devozione di San Giovanni Battista, che da anni si svolgono in prossimità della Rettoria dedicata al Santo, ubicata presso il Centro Giovanile Padre G. Minozzi;
 - ✓ adeguare la durata di determinate concessioni di aree ricadenti nella zona lido alle effettive abitudini dei flussi turistici che, di fatto, cominciano già dalla fine della primavera e si estendono fino all'inizio dell'autunno,
 - ✓ consentire maggiore flessibilità alla possibilità di trasferimento del posteggio,
 - ✓ ridisciplinare le modalità di realizzazione dei dehors,

- ✓ revisionare la localizzazione delle aree ove possono sostare i commercianti e venditori itineranti;

VISTO il testo allegato alla presente deliberazione, recante le modifiche che si intendono apportare, riguardanti, in particolare:

- Art.6 **Mercato giornaliero feriale di piazza Roma** - variazione consistenza posteggi;
- Art.7 **Mercato giornaliero feriale di via Puglia** - variazione consistenza posteggi;
- Art.8 **Mercato settimanale del MARTEDI' delocalizzazione da via Moncenisio a piazza Padre Minozzi e via Falzarego** - variazione consistenza posteggi;
- Art.9 **Mercato settimanale del GIOVEDI' – delocalizzazione da piazza Roma a piazza Francesco Lofranco;**
- Art.14 **Mercato mensile** variazione dal giorno 27 all'ultimo sabato, della data di svolgimento del mercato mensile;
- Art.15 **Fiera mercato dell'antiquariato e dell'artigianato** variazione consistenza posteggi e data di svolgimento, dal primo e terzo, al solo terzo sabato e domenica di ogni mese;
- Art.17-bis **Istituzione festeggiamenti rionali in devozione di San Giovanni Battista;**
- Art.24 **Localizzazione di aree nel centro abitato e nel territorio comunale (variazione durata dell'occupazione).**
- Art.35 **Trasferimento del posteggio** – precisazione modalità e limiti;
- Artt.41 e 41-bis **Aree destinate all'installazione di box, posteggi isolati e comunque inseriti nell'ambito dei mercati, posteggi costituenti rassegne di nuova istituzione** - modifiche;
- Art.58 **Aree di sosta** – esclusione postazione di via San Gottardo;

DATO ATTO che la proposta di modifiche di che trattasi è stata partecipata alle Associazioni di categoria degli esercenti commerciali, degli agricoltori, dei consumatori ed alla competente A.S.L. di Matera, senza che risultino pervenute osservazioni o rilievi;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ex art.22 del richiamato reg.to su aree pubbliche, espressi il 07 marzo u.s. dai Dirigenti del IV e del III Settore e dal Comandante della Polizia Locale nel corso della riunione appositamente tenutasi in pari data;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione, rispettivamente, dal Dirigente del 4° Settore e dal Dirigente del 2° Settore, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTI gli allegati emendamenti agli artt. n. 41 bis e n. 7, presentati nel corso della seduta che, non risultanti rilevanti rispetto alla proposta posta in discussione, non comportano la necessità di ottenere nuovo parere preventivo da parte degli uffici;

VISTO il d.l.vo n.114/1998;

VISTA la legge regionale di Basilicata n.19/1999 come modificata dalla l.r. n.23/2008;

VISTO il D. L.vo n.59/2010;

SI DA' ATTO che , ai sensi dell'art. 61 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la seduta consiliare è stata registrata e stenotipata per cui la stessa, che qui si intende richiamata e trascritta costituendone parte integrante e sostanziale, è riportata integralmente nel resoconto della seduta;

Con il seguente esito delle separate votazioni palesi, espresse nei modi e forme di legge, per l'approvazione del:

- **1° emendamento all'art. 41 bis;**

Consiglieri assegnati n. 17; Consiglieri in carica n. 17; Consiglieri presenti n. 13; Consiglieri assenti n. 4 (M. Pinca Gorgoni, A. Cantasano, R. Carrera e C. Vetere); Consiglieri votanti n. 9;

n. 9 voti favorevoli; n. 4 astenuti (G. Marrese, F. Montesano, F.A. Fortunato e G. Di Pierri) e nessuno contrario;

- 2° emendamento all'art. 7:

Consiglieri assegnati n. 17; Consiglieri in carica n. 17; Consiglieri presenti n. 13; Consiglieri assenti n. 4 (M. Pinca Gorgoni, A. Cantasano, R. Carrera e C. Vetere); Consiglieri votanti n. 12;

n. 12 voti favorevoli, n. 1 astenuto (G. Di Pierri) e nessuno contrario;

- della proposta di deliberazione indicata in oggetto e così come emendata:

Consiglieri assegnati n. 17; Consiglieri in carica n. 17; Consiglieri presenti n. 13; Consiglieri assenti n. 4 (M. Pinca Gorgoni, A. Cantasano, R. Carrera e C. Vetere); Consiglieri votanti n. 13;

n. 9 voti favorevoli, n. 3 contrari (G. Marrese, F. Montesano e F.A. Fortunato) e n. 1 astenuto (G. Di Pierri);

DELIBERA

DI APPROVARE le modifiche da apportare al "*Regolamento Comunale disciplinante l'esercizio del Commercio su aree pubbliche*", approvato con D.C.C. n.25/2012, riportate negli allegati alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, così come emendati nel corso della seduta, riguardanti in particolare:

- **Art.6 Mercato giornaliero feriale di piazza Roma** - variazione consistenza posteggi;
- **Art.7 Mercato giornaliero feriale di via Puglia** - variazione consistenza posteggi;
- **Art.8 Mercato settimanale del MARTEDI' delocalizzazione da via Moncenisio a piazza Padre Minozzi e via Falzarego** - variazione consistenza posteggi;
- **Art.9 Mercato settimanale del GIOVEDI' – delocalizzazione da piazza Roma a piazza Francesco Lofranco;**
- **Art.14 Mercato mensile** variazione dal giorno 27 all'ultimo sabato, della data di svolgimento del mercato mensile;
- **Art.15 Fiera mercato dell'antiquariato e dell'artigianato** variazione consistenza posteggi e data di svolgimento, dal primo e terzo, al solo terzo sabato e domenica di ogni mese;
- **Art.17-bis** Istituzione festeggiamenti rionali in devozione di San Giovanni Battista;
- **Art.24 Localizzazione di aree nel centro abitato e nel territorio comunale (variazione durata dell'occupazione).**
- **Art.35 Trasferimento del posteggio** – precisazione modalità e limiti;
- **Artt.41 e 41-bis Aree destinate all'installazione di box, posteggi isolati e comunque inseriti nell'ambito dei mercati, posteggi costituenti rassegne di nuova istituzione** - modifiche;
- **Art.58 Aree di sosta** – esclusione postazione di via San Gottardo;

DATO ATTO CHE:

- all'ultimo capoverso dell'art. 41 bis, per effetto dell'approvazione del 1° emendamento, dopo "limitatamente a Piazza Heraclea, a Piazza Roma, a Piazza Ripoli (con esclusione della viabilità e delle aree di parcheggio) e Piazza Segni" si aggiungono le parole "e Piazza Francesco Mitidieri";
- il 1° comma dell'art. 7, per effetto dell'approvazione del 2° emendamento, risulta così formulato: "n. 3 posteggi scoperti di mq. 20 cadauno destinati alla vendita di merci appartenenti al settore alimentare";

IL DIRIGENTE del IV Settore curerà l'esecuzione della presente deliberazione.

DI STABILIRE che il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto.

DI NOTIFICARE, a cura ufficio messi, la presente deliberazione al Servizio Attività Produttive, alla Polizia Locale, al Servizio Finanziario, all' UTC/Lavori Pubblici ed all'UTC/Patrimonio.

DI PUBBLICARE il presente Regolamento sul sito del Comune e di darne comunicazione agli Enti ed Organizzazioni interessate.

Successivamente, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito di votazione palese, espressa nei modi e forme di legge:

Consiglieri assegnati n. 17; Consiglieri in carica n. 17; Consiglieri presenti n. 13; Consiglieri assenti n. 4 (M. Pinca Gorgoni, A. Cantasano, R. Carrera e C. Vetere); Consiglieri votanti n. 9;

Con n. 9 voti a favore, n. 4 astenuti (G. Marrese, F. Montesano, F.A. Fortunato e G. Di Pierri) e **nessuno contrario**,

DICHIARA

la presente deliberazione, immediatamente eseguibile.-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 11 DEL 15/03/2016 .

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, APPROVATO CON D. C.C. N. 25/2012.-

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L." così come modificato dalla legge 213/2012, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

<p>REGOLARITA' TECNICA</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE .- Data 15/03/2016</p> <p>Il Responsabile del Servizio Interessato F.to Dott. Gaetano RINALDI</p> <p>_____</p>
<p>REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta:</p> <p>Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri alla situazione economico-finanziaria; Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio dell'Ente.</p> <p>Esprime Parere: FAVOREVOLE .- Data 15/03/2016</p> <p>Il Responsabile del Servizio Interessato F.to Dott. Ivano VITALE</p> <p>_____</p>

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 4 del 18/03/2016

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL C.C.
f.to Dr. Giovanni Lippo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Carmela Fiorenzano

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

X CHE La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line a partire dal 01/04/2016 come prescritto dall'art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000 (N. 731 REG. PUB.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 16/04/2016

Dalla Residenza Municipale, addì 01/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Carmela Fiorenzano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dalla Residenza Municipale, addì 01/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Carmela Fiorenzano

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.

Art.6

Mercato giornaliero feriale di piazza Roma

E' localizzato in piazza Roma dell'abitato di Policoro il mercato giornaliero feriale di merci appartenenti al settore alimentare, così costituito:

- n.7 posteggi scoperti di mq. 2,00 cadauno, tutti attrezzati con banco e collocati sotto il porticato del plesso comunale nella parte prospiciente via Giustino Fortunato;
- n.6 posteggi scoperti di mq.20,00 cadauno, non attrezzati, collocati nell'area scoperta a confine con via Giustino Fortunato con angolo in parallelo ai fabbricati confinanti con via Mazzini, escludendo tutti i camminamenti e gli accessi alla piazza nonché l'affaccio della fontana.

La rassegna è estesa complessivamente mq.134,00 al netto degli spazi riservati alla viabilità, al transito pedonale ad agli ambiti di rispetto tra le installazioni, come riportato nello stralcio della porzione di urbano interessata dall'intervento, allegato sotto la lettera "A".

Trattandosi di mercato ad esclusiva connotazione alimentare, opera la riserva a favore dei produttori agricoli legittimati alla vendita dei rispettivi prodotti aziendali ai sensi del d. Lgs. N.228/2001, in ragione dell'80% dei posteggi istituiti.

Uno stesso posteggio potrà essere concesso a giorni alterni a più operatori.

L'orario di apertura è il seguente: ore 07:00 – 22:00.

E' fatto divieto introdurre veicoli all'interno dell'area destinata alla rassegna, salvo che per le operazioni carico e scarico merci che dovranno avvenire nelle fasce orarie in cui non vi è presenza di consumatori.

Le modalità di accesso sono disciplinate dal TITOLO III – Capo I del presente regolamento.

Art.7

Mercato giornaliero feriale di via Puglia

E' localizzato presso l'area parcheggio prospiciente l'Istituto I.S.I.S. PITAGORA" (*ex professionale*) sito in via Puglia dell'abitato di Policoro, il mercato giornaliero feriale così costituito:

- n.2 posteggi scoperti di mq.20 cadauno destinati alla vendita di merci appartenenti al settore alimentare;
- n.2 posteggi scoperti di mq.20 cadauno destinati alla vendita di merci appartenenti al settore non alimentare e, in particolare: vasi, fiori, piante ornamentali, articoli di antiquariato e piccola utensileria.

La rassegna è estesa complessivamente mq.80,00 al netto degli spazi riservati alla viabilità, al transito pedonale ad agli ambiti di rispetto tra le installazioni, come riportato nello stralcio della porzione di urbano interessata dall'intervento, allegato sotto la lettera "B".

Al fine di consentire le migliori condizioni di visibilità per la sicurezza della viabilità si prescrive quanto segue:

- le installazioni commerciali dovranno essere posizionate nella parte del parcheggio alle stesse riservate, posta in prossimità dell'intersezione con via Agrigento;
- i marciapiedi e gli accessi devono essere lasciati liberi da ogni tipo di ingombro onde, evitare intralci alla circolazione di pedoni e veicoli.

Trattandosi di mercato a parziale connotazione alimentare, opera la riserva a favore dei produttori agricoli legittimati alla vendita dei rispettivi prodotti aziendali, ai sensi del d. Lgs. N.228/2001, in ragione del 50% dei posteggi istituiti.

Uno stesso posteggio potrà essere concesso a giorni alterni a più operatori.

L'orario di apertura è il seguente: ore 07:00 – 22:00.

Le modalità di accesso sono disciplinate dal TITOLO III – Capo I del presente regolamento.

Art.8

Mercato settimanale del MARTEDI' in piazza Padre Minozzi e via Falzarego (*ex via Moncenisio*)

E' localizzato in piazza Padre Minozzi e via Falzarego dell'abitato di Policoro, il mercato settimanale cadente il giorno di MARTEDI', così costituito:

- n.6 posteggi scoperti di mq.40 cadauno destinati alla vendita di merci appartenenti al settore alimentare;

- n.19 posteggi scoperti di mq.40 cadauno destinati alla vendita di merci appartenenti al settore non alimentare.

La rassegna è estesa complessivamente mq.1000 al netto degli spazi riservati alla viabilità, al transito pedonale ad agli ambiti di rispetto tra le installazioni, come riportato nello stralcio della porzione di urbano interessata dall'intervento, allegato sotto la lettera "C" ..

L'orario di apertura è il seguente:

- PERIODO INVERNALE ore 08:00 – 13:00;
- PERIODO ESTIVO ore 07:00 – 14:00.

Le modalità di accesso sono disciplinate dal TITOLO III – Capo I del presente regolamento.

Art.9

Mercato settimanale del GIOVEDÌ in piazza Francesco Lofranco (ex piazza Roma)

E' localizzato presso largo/piazza F.sco Lofranco dell'abitato di Policoro, il mercato settimanale cadente il giorno di GIOVEDÌ, così costituito:

- n.1 posteggio scoperto di mq.30 destinato alla vendita di merci appartenenti al settore alimentare;
- n.6 posteggi scoperti di mq.30 cadauno destinati alla vendita di merci appartenenti al settore non alimentare.

La rassegna è estesa complessivamente mq.270 al netto degli spazi riservati alla viabilità, al transito pedonale ad agli ambiti di rispetto tra le installazioni, , come riportato nello stralcio della porzione di urbano interessata dall'intervento, allegato sotto la lettera "D".

L'orario di apertura è il seguente:

- PERIODO INVERNALE ore 08:00 – 13:00;
- PERIODO ESTIVO ore 07:00 – 14:00.

Nel caso di specie non opera la riserva a favore dei produttori agricoli legittimati alla vendita dei rispettivi prodotti aziendali ex d. Lgs. N.228/2001, in quanto il posteggio destinato alla vendita di merci appartenenti al settore alimentare è uno solo.

Le modalità di accesso sono disciplinate dal TITOLO III – Capo I del presente regolamento.

Art.14

Mercato mensile (variazione data)

E' localizzato nella porzione di urbano di Policoro delimitata dalle vie: Brescia angolo con via Giustino Fortunato – piazza Ripoli - Monte Bianco – Puglia – Resia – Siris, il sito destinato allo svolgimento del mercato cadente l'ultimo sabato di ogni mese. (invariato il resto)

.....

Art.15

Fiera mercato dell'antiquariato e dell'artigianato (variazione data e numero)

E' localizzata in piazza Eraclea del centro cittadino la fiera-mercato dell'antiquariato e dell'artigianato cadente nel terzo sabato e domenica di ogni mese, costituita da n.18 posteggi di cui n.5 da mq.30,00 n.2 da mq.12,00 n.11 da mq.9,00 cadauno.

La rassegna è estesa complessivamente mq.273,00 al netto degli spazi riservati alla viabilità, al transito pedonale ad agli ambiti di rispetto tra le installazioni, come riportato nello stralcio della porzione di urbano interessata dall'intervento, allegato sotto la lettera "E".

La rassegna è riservata esclusivamente agli espositori di articoli di antiquariato, di collezionismo, di rigatteria, d'arte, di artigianato tipico e di attrezzi della civiltà contadina.

La stessa si articola secondo i seguenti orari:

- periodo invernale apertura alle ore 08,00 e chiusura alle ore 21,00;
- periodo estivo apertura alle ore 07,00 e chiusura alle ore 22,00.

Ai sensi dell'art.12, comma 6 della l.r. Basilicata n.29/2015, oltre agli operatori commerciali su aree pubbliche, è consentita la partecipazione anche ad artigiani, ad operatori non professionali ed altri soggetti

che intendano vendere o esporre oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui al D. Lgs n.42/2004, nonché opere di pittura, scultura, grafica ed altre espressioni della creatività e dell'ingegno, in ragione del 30 % dei posteggi istituiti.

L'accesso da parte degli operatori professionali al restante 70% dei posteggi disponibili al mercato dell'antiquariato e dell'artigianato è disciplinato secondo le stesse modalità di assegnazione dei posteggi degli altri mercati.

Gli espositori che dovessero effettuare professionalmente la rivendita di cose antiche ed usate devono risultare in regola con le norme di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S. emanato con R.D. n.773/1931 e di cui agli artt. 242 e 247 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. n.635/1940, nonché alle norme di cui al D. Lgs 42/2004, che prevedono tra l'altro il possesso del prescritto Registro di carico e scarico.

È in ogni caso

- vietata la sosta con qualsiasi mezzo ed automezzo in genere nelle aree in questione fatta eccezione per il carico e scarico delle merci che deve avvenire per il tramite delle vie di accesso più brevi e vicine ai posteggi individuati e con tutte le accortezze necessarie per prevenire danni al patrimonio.
- vietato intralciare, creare disturbo e/o ostruire gli accessi dei negozi e/o delle vetrine delle attività commerciali presenti in piazza eraclea.
- obbligatorio lasciare uno spazio libero e percorribile di almeno ml.1,20 distante dai porticati esistenti.

Art.17-bis

Festeggiamenti rionali in devozione di San Giovanni Battista

E' localizzata nel tratto di via Siris compreso tra le intersezioni con via Monte Bianco e via Monte Rosa, in piazza Padre Minozzi ed in via Falzarego, l'area destinata allo svolgimento dei festeggiamenti rionali in devozione di San Giovanni Battista che si terranno, di norma nell'ultimo fine settimana di giugno, salvo diversa data che sarà fissata dal Comitato Festeggiamenti di concerto con la Rettoria San Giovanni Battista presso Centro Giovanile Padre Minozzi.

Le bancarelle saranno collocate in via Siris, mentre le attrazioni degli spettacoli viaggianti in via Falzarego; piazza Padre Minozzi, invece, è riservata all'installazione di palchi per spettacoli pubblici.

E' fatto salvo il diritto dei titolari di bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie e similari presenti nell'area festeggiamenti di occupare lo spazio antistante i rispettivi esercizi per allestimenti funzionali alle suddette attività.

CAPO III

AREE AD UTILIZZO STAGIONALE ESTIVO

Art. 24

Localizzazione di aree nel centro abitato e nel territorio comunale

Localizzazione di aree singole nel centro abitato.

- n.1 posteggio scoperto di mq. 20 localizzato in piazza Dante, destinato alla vendita, nei soli giorni festivi, di frutta secca, giocattoli e affini;
- n. 1 posteggio coperto destinato alla installazione di un manufatto isolato (box prefabbricato) di mq.36, localizzato nel parco della cicogna, per la somministrazione di alimenti e bevande a carattere permanente;
- n. 1 posteggio coperto destinato alla installazione di un manufatto isolato di (box prefabbricato) di mq.36, localizzato in via Puglia nella pinetina retrostante il locale ufficio postale, per la somministrazione di alimenti e bevande a carattere permanente;

- n. 1 posteggio temporaneo, fino a quando non sarà ostativo alla realizzazione della riqualificazione di Piazza Dante, che sarà successivamente delocalizzato in altra area preventivamente individuata, destinato alla installazione di un manufatto isolato (box prefabbricato) di mq. 25, localizzato nella suddetta piazza a ridosso della villa Comunale, per la vendita di piante e fiori;
- n. 1 posteggio destinato alla installazione di un manufatto isolato (box prefabbricato) di mq. 36, localizzato in via Resia - angolo via Siris, per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a carattere permanente;
- n. 4 posteggi scoperti destinati alla sosta serale, di automarket (i così detti paninari) localizzati in: via Zanardelli - lato Giardini Murati; viale Salerno - adiacente box fioraio esistente; via Giustino Fortunato- area adiacente l'Ufficio Postale; Piazza A. Moro –lato sud.
- n. 2 posteggi scoperti a carattere stagionale da maggio a settembre, per un'ampiezza di metri quadrati 30 ciascuno per la vendita di prodotti settore alimentare localizzati in via Itaca - angolo viale del Lido e via Polibio - Angolo viale del Lido.

Art.35

Trasferimento del posteggio

Quando si rende libero un posteggio o esistono posteggi non ancora concessi, prima di effettuare una nuova assegnazione tramite bando di concorso, possono essere assentiti trasferimenti, qualora richiesti, anche tra rassegne diverse o tra singole postazioni sparse nel territorio comunale, aventi medesima o inferiore periodicità.

Art. 41

Aree destinate all'installazione di box, posteggi isolati e comunque inseriti nell'ambito dei mercati, posteggi costituenti rassegne di nuova istituzione

Le assegnazioni di aree destinate all'istallazione di box, le assegnazioni di posteggi isolati o comunque non inseriti nell'ambito dei mercati, le assegnazioni di posteggi costituenti rassegne di nuova istituzione, seguiranno le procedure osservate in via generale per le analoghe concessioni e si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni contenute nel precedente Capo I di questo Titolo III.

Parziali o limitate modifiche contenute entro il 10% della consistenza dell'area mercatale sarà oggetto di approvazione della Giunta Comunale.

Art. 41 bis

Occupazione di suolo pubblico mediante "Dehors" stagionali o permanenti

Per il perseguimento delle finalità di migliorare l'ambiente urbano e di potenziare la vocazione turistica e commerciale della città, con il presente articolo è stabilita specifica e puntuale disciplina che indirizzi le singole progettazioni di manufatti definendone i caratteri qualitativi per i diversi elementi di arredo della città, la cui applicazione consente nel medio termine di ottenere una città progressivamente più ordinata e decorosa, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico per gli operatori e per la cittadinanza.

Il presente articolo disciplina la collocazione su suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico, di elementi di arredo tipo "Dehors", pertinenti a locali di somministrazione di alimenti e/o bevande. E' consentito altresì l'installazione di soli "Dehors aperti" anche per le attività commerciali con finalità di asporto.

Per Dehor si intende l'insieme di elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico su aree pubbliche (*strade, piazze, portici, aree pedonali*) aree private gravate da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda uno spazio pertinente ad un esercizio pubblico di alimenti e bevande destinato alla somministrazione.

Il Dehor è "stagionale", nel caso in cui rimanga installato per un periodo complessivo non superiore a 180 gg nell'arco dell'anno solare, è qualificato "permanente", allorché sia autorizzato per un periodo superiore a 180 gg e comunque non superiore a 5 anni a far data dal giorno del rilascio autorizzazione o concessione.

Per ogni esercizio pubblico è consentito occupare:

- per "dehor Permanente" una superficie compresa tra i 20 e i 60 mq. In proporzione alla superficie in gestione da parte dell'esercizio richiedente. In ogni caso la superficie del Dehor non potrà essere superiore al 50% della superficie in uso da parte dell'esercente. Ove tale proporzione comporti una superficie inferiore a 20 mq., il titolare potrà in ogni caso un Dehor di detta dimensione.
- Per dehor stagionale una superficie non superiore all'80% della superficie in uso dall'esercente, per uno sviluppo fin ad un minimo di mq.30 ed un massimo di mq.100, comprendente, qualora ricorra l'ipotesi, anche la superficie destinata a Dehor permanente.

L'occupazione di suolo *destinato a "dehors"* è limitato, di norma, allo spazio antistante il locale, adibito ad esercizio pubblico, del quale costituisce pertinenza, della lunghezza massima dell'area pubblica da occupare pari a quella del locale stesso: a tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente.

Qualora l'occupazione dell'area da adibire a dehor si estenda anche in spazi adiacenti, quali:

- Spazi antistanti negozi adiacenti e/o poste davanti ad ingressi condominiali e/o aree private soggette gravate da servitù di pubblico passaggio, unitamente alla richiesta dovrà essere inderogabilmente prodotto l'assenso scritto dei soggetti interessati, ossia dei proprietari e/o degli esercenti l'attività commerciale e/o dell'amministratore dello stabile.
- zone antistanti le altre attività commerciali, possono essere autorizzate a condizione che l'occupazione sia limitata al periodo di chiusura di tali attività e con l'obbligo della rimozione dei manufatti durante gli orari di apertura degli stessi; tali occupazioni possono essere autorizzate anche negli orari di apertura delle attività commerciali limitrofe, previa presentazione, da parte del richiedente la concessione, dell'assenso scritto degli esercenti stessi.

L'allestimento all'esterno di strutture coperte (gazebo, box e similari), devono essere per natura e tipologia semplicemente poggiati al suolo e devono rispettare le seguenti condizioni:

- per ciascun area in concessione i manufatti e gli arredi in genere siano uniformi nella forma e nel colore, i tavolini e le sedie siano realizzati con materiali facilmente lavabili, la superficie di calpestio dovrà essere realizzata con materiali facilmente lavabili, antiscivolo e che non costituisca ristagno di acqua piovana e quant'altro;
- l'area dovrà essere dotata di porta rifiuti a comando non manuale e dovrà essere delimitata con soluzioni che impediscano l'accumulo di sporcizia e quant'altro (es. cicche di sigaretta) .
- i manufatti e gli arredi in genere devono, in ogni caso, garantire la visibilità di monumenti, statue, elementi di arredo urbano e/o di testimonianza storica della città.

- Al fine di verificare le condizioni di cui al precedente punto, gli interessati dovranno obbligatoriamente corredare le istanze dei grafici necessari, di bozzetti colorati delle strutture e/o della loro rappresentazione tridimensionale dei manufatti affinché l'Ufficio Tecnico comunale preposto alla Tutela dell'Ambiente possa esprimere parere di congruità all'installazione medesima.
- le strutture siano destinate esclusivamente alla somministrazione del pubblico di alimenti e bevande, nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, con espresso divieto della preparazione e manipolazione di alimenti e bevande al loro interno.
- i titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico con l'installazione di dehor hanno l'obbligo di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica.
- è fatto divieto di pubblicità sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.
- in fase di esercizio l'alimento dovrà essere protetto da ogni possibile forma di contaminazione lungo tutto il suo percorso sino alla consegna al consumatore ed almeno in prossimità dei tavolini deve essere garantita idonea copertura atta ad impedire che l'alimento possa subire una contaminazione dall'alto.

L'installazione dei dehors è subordinata all'acquisizione di eventuali autorizzazioni o pareri previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed in ogni caso previo parere vincolante della Polizia municipale per il rispetto della sicurezza stradale.

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere ripristinati con specifici interventi, secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico comunale.

Il suolo concesso deve essere lasciato libero da tutti gli arredi, con rimozioni a carico degli esercenti, nel caso in cui ricorrano ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti a carico dell'Ente alcun obbligo di riduzione del canone e/o risarcimento di alcun genere, ed in ogni caso nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, della proprietà pubblica o privata ove insiste l'occupazione;
- in casi di comprovata necessità di utilizzo dell'area da parte della Pubblica Amministrazione per eventi, manifestazioni e/o quant'altro ritenuto da Questa necessario ed inderogabile;
- in casi di modifica, sospensione e revoca della concessione secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, dalle Leggi vigenti in materia e dal successivo art.68.

Comporta decadenza dell'Autorizzazione di concessione del suolo pubblico, con rimozioni dell'area da tutti gli arredi a carico degli esercenti,

- previa diffida al ripristino, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;

- previa diffida alla cura e manutenzione, qualora il deterioramento degli arredi o l'utilizzo improprio di attrezzature comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- previa diffida alla cura e manutenzione, qualora lo spazio occupato non venga mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e/o venga adibito ad uso improprio;
- qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dal presente regolamento o dalle Leggi vigenti in materia;
- l'attività dell'esercizio pubblico effettuato anche sull'area in concessione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, oltre alle eventuali sanzioni previste da altre disposizioni normative, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
- in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.

In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coattiva di tutti gli arredi e delle attrezzature, con successivo e conseguente addebito a carico dell'esercente delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Limitatamente a Piazza Eraclea, Piazza Roma, piazza Ripoli (con esclusione delle viabilità e delle aree di parcheggio) e Piazza Segni


- è fatto divieto di installare "Dehor" permanenti;
- non è consentita l'occupazione con strutture coperte quali gazebi, chioschi e/o similari per dehors temporanei;
- è consentito la copertura degli spazi esclusivamente con ombrelloni aperti su tutti i lati in stile e decorazioni classiche, con colori chiari ed uniformi.

Art.58

Aree di sosta

Nell'ambito degli itinerari consentiti sono individuate apposite piazzole di sosta come appresso riportato:

- piazza Cav. Nicola Montesano, in corrispondenza dell'incrocio con via Alessandria;
- via Monte Rosa;
- via Madonna del Ponte;
- via Tristano;
- p.za Vittorio Veneto;
- via Campobasso;
- via Fellini;
- via Porcilotto;
- via Beato Domenico Lentini;
- Traversa via Barletta.



PIAZZA ROMA - STRALCIO dal P.R.G.


VIA GIUSTINO FORTUNATO

PIAZZA ROMA


nr

UBICAZIONE RASSEGNA

ALLEGATO NR. A




AREA DI PARCHEGGIO I.S.S. PITAGORA - STRALCIO dal P.R.G.




via Falzarego

via Siris



ALLEGATO NR. C
UBICAZIONE RASSEGNA

PIAZZA PADRE MINOZZI - STRALCIO dal P.R.G.



P.zza F. sco Lofranco

06

07

05

04

03


02

01

ALLEGATO NR. D

UBICAZIONE RASSEGNA

largo/piazza F. sco Lofranco - STRALCIO dal P. R. G.



CORSO SIMIS

VIA DANTE

VIA G. FORTUNATO

PIAZZA ERACLEA

VIA MAZZINI

CORSO DE CASPERI

09 10 11 12

13 14 15 16 17 18

08 07 06 05 04 03 02 01

UBICAZIONE PASSEGNA

ALLEGATO NR. E

PIAZZA ERACLEA - STRALCIO dal P.R.G.

Proposte di emendamento

I sottoscritti consiglieri provinciali Gruppo, Senor David Luy

propugnano il seguente emendamento all'articolo 41 bis
della modifica al regolamento comunale di rispetto,
l'esercizio del commercio in aree pubbliche approvate con

o.p. n. 25/2022 : all'ultimo capoverso dell'art 41 bis
citato alle parole " limitatamente a Piazze Eneide, Piazza
Rome, Piazza Ripoli (con esclusione della mobilità e delle
aree di parcheggio) e Piazza Segno " si aggiungano le piazze
~~Monte~~ e Piazza Francesco Testa

Gruppo

Del

Proposte di emendamenti

20

Il sottoscritto Giuseppe Pini, Fisco, vuole esprimere
Giuseppe Mantovani e Giovanni Luigi Saverio
il seguente emendamento all'art 4 della "Modifica
al Regolamento Comunità Disciplinari, L'esercizio del
Comune ha su cui pubblici, approvato con

D.C.C. n 25/2012 al punto ~~capitolo~~ come
- la dicitura - n. 2 paragrafi rispetti di mq. 20 ciascuno
destinati alle vendite di merce appartenenti al
settore alimentare

veneri sostituite della dicitura - n. 3 paragrafi, rispetti
di mq. 20 ~~da~~ ciascuno destinati alle vendite di merce
appartenenti al settore alimentare;

